

lità » nel senso che tutti i settori e aspetti economico-sociali, come tutto il territorio, vengono in essa coinvolti. La concezione, più ristretta, della programmazione economica come insieme di politiche volte ai soli settori o territori in crisi pare ormai generalmente superata.

La critica fondamentale che va — a nostro avviso — formulata circa i criteri della bonifica è che questa si basa sul concetto che l'insieme dei privati, organizzati in Consorzio, possa affrontare e risolvere problemi che sono di tutta la collettività. Interessi privati e collettivi non sempre coincidono infatti, come ci sembra sia sufficientemente dimostrato da quanto è stato autorevolmente detto sulle esperienze passate dell'attività di bonifica. Ciò vale ancor più oggi, nel momento in cui i problemi della difesa idrogeologica — in connessione a quelli della bonifica — appaiono più rilevanti di un tempo (per il massiccio abbandono delle popolazioni di talune aree sprovviste di sufficienti risorse), per cui è impensabile che problemi di tal fatta possano venire risolti da Consorzi di privati, piuttosto che da strumenti operativi pubblici (1).

Dalla nuova diversa impostazione emerge inoltre l'esigenza di rivedere lo stesso concetto di « comprensorio » come è stato definito dalla dottrina della bonifica integrale: la sua delimitazione veniva determinata sulla base dell'estensione degli effetti derivati dalle opere di bonifica in esso previste.

Oggi più correttamente si parla di area agricola « omogenea », per la quale individuare le linee di sviluppo più adatte: area agricola omogenea, inserita in più vaste entità territoriali, provviste di una propria individualità socio-economica e per le quali sia possibile costruire un quadro « globale » di sviluppo.

Un'altro appunto può muoversi a chi propone il mantenimento degli strumenti previsti per la bonifica integrale, anche di fronte agli attuali problemi dell'agricoltura: la bonifica si rivolge infatti semplicemente ai proprietari fondiari. Essa ignora quello che sta emergendo come un aspetto fondamentale e un'esigenza primaria dell'agricoltura moderna: il costituirsi e l'affermarsi di una classe imprenditoriale agricola che non necessariamente si identifica con quella dei proprietari fondiari.

L'azienda moderna, sufficientemente ampia, si può normalmente fondare su più (talora numerose) proprietà fondiarie, ed ha come suo nucleo propulsore un « imprenditore », interessato più di qualsiasi semplice proprietario fondiario (2) allo sviluppo e all'ammodernamento agricolo. La pianificazione agricola di comprensorio deve pertanto tendere a fare dell'imprenditore agricolo (che può o meno coincidere — si torna a ribadire — con la figura del proprietario) il protagonista delle trasformazioni agricole.

Un aspetto positivo dell'impostazione della bonifica integrale è costituito dalla ammissione dell'esproprio come sanzione contro i proprietari inadempienti agli obblighi, anche se nella pratica attuazione non si è pervenuti ad esso (3), salvo in epoche successive e laddove la bonifica non dipendeva dalla competenza dei Consorzi, ma da appositi Enti (di cui si parlerà successivamente).

I principi della bonifica, senz'altro validi nel periodo storico in cui essa è stata concepita e proposta, trovarono — come è noto — ampio spazio nelle norme del Codice Civile: gli art. 857-865 sono interamente dedicati alla « Bonifica integrale » ed accolgono in sostanza i principi enunciati nella legge del 1933, tra cui il concetto di piano di boni-

(1) La tesi contraria è stata recentemente sostenuta nella relazione del dott. Diana all'Assemblea annuale della Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana, tenutasi il 13.5.1970 in Roma (cfr. Mondo economico n. 20/1970). Sul problema della difesa idrogeologica vedi: Unione Regionale delle Province piemontesi, « Prima indicazione sui problemi della difesa idrogeologica nel Piemonte » a cura dell'IRES - Ed. Litografata - settembre 1969.

(2) Non si allude qui semplicemente alla proprietà fondiaria di tipo borghese, tradizionalmente asseintesta, ma anche alle numerosissime, anche se limitate, proprietà di ex-agricoltori, successivamente inurbatisi o comunque « deruralizzati ». In Piemonte, ad esempio, si calcola che nel 1961, di fronte a 350.000 aziende, le proprietà fondiarie ammontassero a più di 1.200.000. Mediamente quindi nel 1961 ogni azienda si sviluppava su 3-4 proprietà diverse. Tale spontanea tendenza alla ricomposizione fondiaria su basi aziendali si è successivamente ancora sviluppata.

(3) Cfr.: Bandini op. cit. (pag. 151):

« L'espropriazione che la legge contempla si è rivelata praticamente inapplicabile, e comunque non sarebbe stata sanzione punitiva. Si propose che il consorzio di bonifica potesse operare anche per le opere private, agendo per conto dei proprietari singoli ed addebitando loro le spese, oppure espropriando gli inadempienti a favore di altri più adatti. Ma anche questa proposta si rivelò infelice, e giustamente Eliseo Jandolo ha fatto osservare che ben difficilmente una associazione di proprietari, come è il Consorzio, potrà erigersi a giudice dei suoi membri, separando i giusti dai reprobati. Si sono accusati comunque i consorzi di essere lenti nelle loro azioni o di divenire semplici strumenti nelle mani dei maggiori proprietari che impongono la loro volontà, o che concepiscono la bonifica esclusivamente in funzione dei loro interessi ».